



COMUNE DI RONCHI VALSUGANA

PROVINCIA DI TRENTO

DETERMINAZIONE del Funzionario Responsabile del SERVIZIO SEGRETERIA

Numero 26

di data 07/02/2024

Oggetto: **Affidamento in comodato gratuito del locale contraddistinto dalla p.ed. 345, p.m. 6-7
C.C. Ronchi, Via Marchi n. 4, da adibire a bar. Approvazione nuovo schema di
avviso.**

Assunta da:

IL VICESEGRETARIO

Campaldini dott.ssa Alessia

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale"
(D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO: Affidamento in comodato gratuito del locale contraddistinto dalla p.ed. 345, p.m. 6-7 C.C. Ronchi, Via Marchi n. 4, da adibire a bar. Approvazione nuovo schema di avviso.

IL VICESEGRETARIO GEST. ASSOCIATA

Relazione:

Richiamata la deliberazione giuntale n. 67 dd. 31.12.2001, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di recupero del piano terra della p.ed. 345, p.m. 5, da adibire a locali Multiservizi (negozi, bar e sportello bancario) nell'importo complessivo di Euro 306.175,24, di cui Euro 147.121,35 per lavori a base d'asta ed Euro 159.053,89 per somme a disposizione;

Dato atto che l'intervento è stato finanziato con contributo provinciale di Euro 123.949,66 con determinazione del Dirigente del Servizio Commercio della P.A.T. n. 2297 del 19.11.2001, ai sensi dell'art. 24 della L.P. 08.05.2000, n. 4 e che l'erogazione del contributo era subordinata all'avvenuta attivazione di un'attività commerciale di multiservizi, mediante la stipula di un apposito contratto di comodato a titolo gratuito tra il Comune e la Ditta esercente;

Richiamata la delibera giuntale n. 7 dd. 01.02.2024, con la quale sono state stabilite le modalità di affidamento del locale adibito a bar;

Dato atto che l'erogazione del contributo provinciale rimane subordinato, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 2778 dd.03.12.2010, all'A punto 2.6, all'avvenuta attivazione di un'attività commerciale di multiservizi, mediante la stipula di un apposito contratto di comodato a titolo gratuito tra il Comune e la Ditta esercente;

Dal 2002 ad oggi nell'attività di bar, si sono succedute diverse ditte che hanno cessato l'attività.

Ritenuto necessario dare avvio ad una nuova procedura, finalizzata all'affidamento in comodato gratuito del locale, contraddistinto dalla p.ed. 345, p.m. 7 C.C. Ronchi, in Via Marchi n. 2 da adibire a bar, per il quale è stato fornito con contributo provinciale il relativo arredamento (Determinazione del Dirigente del Servizio Commercio e Cooperazione nr. 283 di data 23.09.2013), secondo le disposizioni approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 2778 dd. 03.12.2010 e s.m.;

Richiamato l'art. 5 della L.P. n. 9/2000, contenente la disciplina in materia di somministrazione di alimenti e bevande e attività alberghiera, il quale prevede espressamente che l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso dei requisiti morali e professionali previsti dall'art. 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno);

Vista la L.P. 30.07.2010, n. 17, contenente la disciplina in materia di attività commerciale, in particolare l'art. 61, relativo agli interventi diretti a favorire l'insediamento di attività economiche in zone montane;

Richiamata integralmente la delibera della Giunta provinciale n. 2778 dd. 03.12.2010, in particolare il punto 2.6, relativo agli obblighi/adempimenti del Comune, il punto 3.11, relativo ai vincoli dell'attività "multiservizi" e il punto 3.12, relativo agli obblighi e alle sanzioni e alla decadenza dalle agevolazioni;

Ritenuto di avviare la procedura finalizzata all'affidamento in comodato gratuito del locale, contraddistinto dalla p.ed. 345, p.m. 6-7 C.C. Ronchi, in Via Marchi n. 4 da adibire a bar;

Visto lo schema di Avviso per l'affidamento in comodato in uso gratuito del locale contraddistinto dalla p.ed. 345, p.m. 6-7 in C.C. Ronchi, sito in Via Marchi, n. 4, da adibire a bar, allegato alla presente sotto la lettera "A";

Visto lo schema di richiesta di assegnazione, contenente la relativa dichiarazione sostitutiva, allegato alla presente sotto la lettera "B";

Visto lo schema di nomina del preposto, allegato alla presente sotto la lettera "C";

Visto lo schema di contratto di comodato in uso gratuito, allegato alla presente sotto la lettera "D";

Visto lo schema di certificazione di sopralluogo, allegato alla presente sotto la lettera "E";

Dato atto che la presente determinazione non comporta impegni di spesa;

Vista la L.P. 30.07.2010, n. 17, recante la disciplina dell'attività commerciale, in particolare l'art. 61;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 36 dd. 21.12.2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026, il documento unico di programmazione (D.U.P.) 2024-2026, e la nota integrativa - (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del d.lgs. 118/2011);

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 85 dd. 21.12.2023 ad oggetto. "Approvazione atto di indirizzo per l'esercizio finanziario 2024 ed attribuzione delle deleghe ai responsabili dei servizi";

Visto lo Statuto Comunale vigente;

Visto il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 dd. 25.06.2018;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;

DETERMINA

1. di approvare il nuovo schema di Avviso per l'affidamento in comodato gratuito del locale contraddistinto dalla p.ed. 345, p.m. 6-7 C.C. Ronchi, in Via Marchi n. 4 da adibire a bar, allegato alla presente sotto la lettera "A", di cui forma parte integrante e sostanziale;
2. di approvare lo schema di richiesta di assegnazione, contenente la relativa dichiarazione sostitutiva, quello di nomina del preposto, quello relativo al contratto di comodato in uso gratuito, lo schema di certificazione di sopralluogo allegati alla presente rispettivamente sotto la lettera "B, C, D" ed "E", che si allegano alla presente determinazione, formandone parte integrante e sostanziale;
3. di stabilire, a garanzia dell'integrità dell'immobile, degli arredi e delle attrezzature che verranno affidate (salvo il normale deperimento d'uso) e del rispetto degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 8 della L.P. 19.07.1990, n. 23 e dell'art. 4 del relativo Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.G.P. 22.05.1991, n. 10-40/Leg, una cauzione definitiva di importo pari ad Euro 10.000,00, da prestare tramite fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa e di durata pari a quella del contratto di comodato in uso da stipulare.
4. di trasmettere copia del bando alla Comunità Valsugana e Tesino e ai Comuni della Comunità Valsugana e Tesino per la pubblicazione all'albo.
5. di dare evidenza che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, avverso la presente determinazione, sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.vo 02.07.2010, N. 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1119. I ricorsi b) e c) sono alternativi.



COMUNE DI RONCHI VALSUGANA
PROVINCIA DI TRENTO

C.A.P. 38050 - **0461/764221**-Fax 0461/771556

e-mail: c.ronchivalsugana@comuni.infotn.it -

Cod. Fisc. e P. IVA 00291640225



PEFC/18-21-
02/61



A V V I S O

PER L'AFFIDAMENTO IN COMODATO IN USO GRATUITO DEL LOCALE CONTRADDISTINTO DALLA P.ED. 345, P.M. 6-7 C.C. RONCHI, IN VIA MARCHI N. 4 DA ADIBIRE A BAR.

Si rende noto che con determinazione del Vicesegretario gest. associata n. dd. , in esecuzione alla deliberazione della Giunta comunale n. 7 dd. 01.02.2024, è stato approvato lo schema di avviso per affidare in comodato in uso gratuito per sei anni il locale contraddistinto dalla p.ed. 345, p.m. 6-7 in C.C. Ronchi, sito in Via Marchi, n. 4 e da adibire a bar ad un soggetto in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 11 del R.D. 18.06.1931, n. 773 e professionali previsti dall'art. 5 della L.P. 14.07.2000, n. 9 (art. 71, c. 1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 59 del 26.03.2010).

Il locale è dotato di certificato di agibilità ed è conforme alle norme di prevenzione incendi e di sicurezza, comprese quelle nei luoghi di lavoro e rispetta i requisiti di sorvegliabilità, ai sensi del D.M. 17 dicembre 1992, n. 564.

Il locale è dotato dell'arredo e delle attrezzature necessarie per l'esercizio dell'attività in oggetto. La gestione del locale sarà disciplinata dal contratto di comodato in uso gratuito, approvato con la determina del Vicesegretario gest. associata n. dd. , sopra citata, ed avrà la durata di anni 6 (sei), a decorrere dalla sottoscrizione del relativo contratto.

Requisiti del comodatario:

Il comodatario del locale da adibire a bar dovrà essere in possesso dei requisiti morali, di cui all'art. 11 del R.D. 18.06.1931, n. 773 e di uno dei seguenti requisiti professionali previsti dall'art. 5 della L.P. 14.07.2000, n. 9 (art. 71, c. 1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 59 del 26.03.2010 - Attuazione della *direttiva 2006/123/CE* relativa ai servizi nel mercato interno-, che si richiama integralmente ovvero:

- aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province

autonome di Trento e di Bolzano nome dell'Istituto _____ sede
oggetto del corso _____ anno di
conclusione _____;

avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale

presso la ditta/società _____

con sede in _____ via/piazza _____ n. _____

con la qualifica di _____ regolarmente iscritto all'INPS posizione
nr. _____ dal al _____ al _____;

ovvero

tipo di attività _____ dal _____ al _____

n. iscrizione Registro Imprese _____ C.C.I.A.A. _____ di _____;

essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola a indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione di alimenti;

titolo di studio _____ conseguito presso _____

con sede _____ in data _____;

essere stato iscritto nel Registro degli esercenti il commercio di cui all'art. 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande o per il commercio – settore alimentare -iscrizione R.E.C. n. _____ di data _____ presso la Camera di Commercio di _____;

aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio settore alimentare, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, che abilitava all'iscrizione al Registro degli esercenti il commercio presso _____ anno di conclusione _____;

Qualora il comodatario non sia in possesso dei requisiti professionali di cui al punto precedente, potrà nominare un preposto, il quale dovrà accettare il relativo incarico, compilando il modello di dichiarazione sostitutiva allegato **(allegato C)**.

Orari della struttura e limiti

L'orario di apertura dell'esercizio potrà essere scelto dal gestore, previo accordo con l'Amministrazione comunale, nel rispetto della L.P. 14.07.2000, n. 9 e del relativo Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.P. dd. 14.06.2001, n. 21-72/Leg. e comunque all'interno della seguente fascia oraria: **dalle ore 6.00 alle ore 22.00**.

All'interno del locale il gestore dovrà assicurare il rispetto dei limiti acustici e sonori previsti nella relazione tecnica relativa alla “misura dei livelli di musica accettabili nell'ambito del normale utilizzo dei locali adibiti a bar”, predisposta dall'Ing. Nicola Bonmassar in data 26.02.2013, depositata presso l'Ufficio Tecnico comunale e consultabile da chiunque avesse interesse. Il mancato rispetto delle citate prescrizioni potrà comportare la risoluzione del contratto per inadempimento.

L'attività dovrà essere attivata entro e non oltre due mesi dalla data di stipulazione del relativo contratto di comodato in uso gratuito, salvo richiesta di proroga preventivamente autorizzata dall'Amministrazione.

Modalità e criteri di scelta del comodatario:

L'aggiudicazione verrà disposta in favore del concorrente singolo, in associazione, società o in cooperativa che avrà conseguito il punteggio più elevato in base ai criteri seguenti:

- per l'esperienza professionale, esercitata in proprio o come dipendente, maturata nel settore bar o ristorazione, nel quinquennio precedente, vi sarà l'attribuzione di due punti per ogni anno (i periodi inferiori all'anno saranno calcolati in proporzione) di esperienza debitamente comprovata (libretto di lavoro, dichiarazione del datore di lavoro, contratti di locazione stipulati, ecc.): punteggio massimo attribuibile 10 punti;
- possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti: punti 5;
- presentazione di un progetto nel quale si dovranno indicare le linee guida della gestione che s'intende attuare per pubblicizzare la nuova struttura e creare le condizioni per uno sviluppo stabile e duraturo della stessa: punteggio massimo attribuibile 15 punti;
- alle Associazioni regolarmente formate o alle cooperative verrà attribuito il punteggio pari a 10 punti;

A parità di punteggio si procederà ad estrazione.

L'Amministrazione si riserva di valutare l'idoneità del vincitore dell'affido in comodato del bar in base al progetto presentato e, in caso di insoddisfazione, non procederà con l'assegnazione.

A garanzia dell'integrità dell'immobile, degli arredi e delle attrezzature che verranno affidate (salvo il normale deperimento d'uso) e del rispetto degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 8 della L.P. 19.07.1990, n. 23 e dell'art. 4 del relativo Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.G.P. 22.05.1991, n. 10-40/Leg, è richiesta, prima della stipulazione del contratto di comodato in uso gratuito, una cauzione definitiva di Euro 10.000,00, da prestare tramite fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa, di durata pari a quella del contratto di comodato in uso da stipulare.

E' obbligatorio effettuare un sopralluogo del locale, previo appuntamento con il tecnico comunale geom. Corrado Designori (tel. 0461/764221). L'esito del sopralluogo dovrà essere attestato, utilizzando il modello E, allegato al presente bando, il quale dovrà essere presentato unitamente alla richiesta di partecipazione (si veda il punto 3 della documentazione da presentare come descritto nel presente bando).

Modalità di presentazione della richiesta di comodato d'uso gratuito:

La richiesta, in regola con l'imposta di bollo di euro 16,00, dovrà essere presentata dal titolare di ditta individuale o dal rappresentante legale di associazione, società o cooperativa in possesso dei requisiti morali e professionali per partecipare alla gara.

I soggetti che intendono partecipare alla gara per l'aggiudicazione del comodato in uso gratuito dovranno presentare la propria domanda secondo le modalità illustrate nel prosieguo, indirizzando il plico specificatamente a:

**UFFICIO SEGRETERIA DEL
COMUNE DI RONCHI VALSUGANA
VIA MARCHI, N. 6
38050 RONCHI VALSUGANA (TN)**

entro le ore 12:00 del giorno LUNEDI' 26.02.2024

Sull'esterno del plico debitamente sigillato e contro firmato deve essere riportata la seguente dicitura: "RICHIESTA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO IN COMODATO D'USO GRATUITO DEL LOCALE CONTRADDISTINTO DALLA P.ED. 345, P.M. 6-7 IN C.C. RONCHI, SITO IN VIA MARCHI, N. 2 E DA ADIBIRE A BAR.

Detto plico deve essere spedito in uno dei seguenti modi:

- a) mediante raccomandata del servizio postale statale o p.e.c. (*posta elettronica certificata* al seguente indirizzo: comune@pec.comune.ronchivalsugana.tn.it);
- b) mediante plico analogo alla raccomandata inoltrato da corrieri specializzati;
- c) mediante consegna diretta all'Ufficio Protocollo del Comune di Ronchi Valsugana, il quale ne rilascia apposita ricevuta.

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente: non saranno ammessi alla gara i soggetti i cui plichi perverranno all'Amministrazione appaltante dopo la scadenza del termine sopra indicato e questo anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a cause di forza maggiore o per caso fortuito o per fatto imputabile a terzi.

Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente inviate che, per qualsiasi motivo, pervengano all'Amministrazione dopo la scadenza del termine sopra indicato.

Nel plico dovrà essere inserita la sottoindicata documentazione:

1) **LA RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE**, che dovrà essere redatta in carta legale o resa legale, utilizzando il modello appositamente predisposto (allegato B), contenente la **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** resa dal concorrente in carta libera, secondo le modalità di cui all'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e, a norma dell'art. 38, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 445/2000, accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità del soggetto sottoscrittore) attestante:

- il possesso dei requisiti morali di cui all'art. 11 del R.D. 18.06.1931, n. 773 e di uno dei requisiti professionali previsti dall'art. 5 della L.P. 14.07.2000, n. 9 (art. 71, c. 1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 59 del 26.03.2010 - attuazione della [direttiva 2006/123/CE](#) relativa ai servizi nel mercato interno-), elencati nelle premesse;
- l'eventuale conduzione di altri esercizi pubblici;

- gli eventuali periodi di servizio svolti nel settore bar e/o ristorazione;
- l'eventuale possesso di titoli/qualifiche inerenti la gestione di bar;
- che non si trova in alcuna delle cause di esclusione previste dagli artt. 94 e 95 del Decreto Legislativo n. 36/2023;
- che nulla osta ai fini delle vigenti disposizioni in materia di antimafia (D.Lgs. 06.09.2011, n. 159);
- che l'impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n. 68/1999 (“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”), avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiori a quindici oppure avendo l'impresa un limite dimensionale compreso tra quindici e trentacinque dipendenti e la stessa non ha effettuato nuove assunzioni (Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 41/2000) o *in alternativa* che l'impresa (Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 10/2003) ha ottemperato agli obblighi di assunzione derivanti dalle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
- che con la partecipazione alla gara dichiara di avere le capacità tecniche ed economiche e i mezzi necessari per procedere all'esecuzione delle obbligazioni richieste dal Comune di Ronchi Valsugana per la gestione del locale contraddistinto dalla p.ed. 345, p.m. 6-7 C.C. Ronchi, in Via Marchi n. 4, da adibire a bar;
- di assumere su di sé ogni e qualsiasi responsabilità, sia in sede civile che penale, per danni che avessero a derivare per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, a persone e/o cose derivanti dall'espletamento dell'attività gestionale del locale contraddistinto dalla p.ed. 345, p.m. 6-7 C.C. Ronchi, in Via Marchi n. 4, da adibire a bar o dalle prestazioni inerenti comunque il presente contratto, tenendo sollevato il Comune di Ronchi Valsugana da ogni conseguenza diretta o indiretta;
- di impegnarsi ad adempiere perfettamente a tutte la clausole e prescrizioni previste dal contratto di comodato in suo gratuito per la gestione del locale contraddistinto dalla p.ed. 345, p.m. 6-7 C.C. Ronchi, in Via Marchi n. 4, da adibire a bar;
- di obbligarsi ad applicare in favore dei propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai vigenti contratti di lavoro (CCNL) e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla data dell'offerta alla categoria e nella località in cui si svolge l'attività, con il preciso obbligo, in caso di aggiudicazione, di rispettare dette condizioni per tutta la durata del contratto e dell'eventuale rinnovo;
- di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, condizioni di lavoro, previdenza e assistenza dei lavoratori, attualmente in vigore così come previsti dal contratto;
- di aver piena ed integrale conoscenza delle prescrizioni, oneri e condizioni contenute nella documentazione di gara che viene accettata senza riserva alcuna;
- di aver preso visione dei luoghi di proprietà o in godimento comunale oggetto di comodato in uso gratuito e di tutte le circostanze particolari e generali che possono influire sulla determinazione dell'offerta e sull'esecuzione delle prestazioni, allegando, **a pena di esclusione**, la certificazione di avvenuto sopralluogo rilasciata dal Comune di Ronchi Valsugana (**allegato E**);
- di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, questa Impresa/Associazione/cooperativa verrà esclusa dalla procedura di gara per la quale è rilasciata la presente dichiarazione o, se risultata aggiudicataria, decadrà dall'aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, applicando le sanzioni previste dal Codice dei contratti; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto dal Comune di Ronchi Valsugana, ai sensi dell'art. 1456 c.c.;

- di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, da utilizzarsi solo ed esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'attività del Comune di Ronchi Valsugana, fatta salva la normativa del diritto di accesso degli atti amministrativi. Il titolare del trattamento è il Vicesegretario gest. associata;
- di autorizzare, altresì, il trattamento dei dati e la comunicazione ai soggetti interessati dal procedimento dei dati personali sensibili e giudiziari, sia dichiarati che accertati dalla Pubblica Amministrazione, per quanto riguarda la corretta applicazione dell'attività amministrativa riguardante la procedura concorsuale;
- di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi innanzi dichiarati, così come s'impegna, nel caso in cui sia dichiarato aggiudicatario, a presentare tali certificazioni entro i termini dati dall'Amministrazione e comunque prima della sottoscrizione del contratto;
- l'eventuale nomina del preposto (in tal caso dovrà essere compilato anche il modello C);
- il possesso della capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- la presa visione dell'immobile oggetto del comodato in uso gratuito da adibire all'attività di bar;
- l'accettazione di tutte le condizioni previste dal presente avviso di gara e dal contratto di comodato in uso gratuito;

2) **IL PROGETTO** contenente le linee guida della gestione che s'intende attuare per pubblicizzare la nuova struttura e creare le condizioni per uno sviluppo stabile e duraturo della stessa;

3) **CERTIFICAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO** rilasciata dal Comune di Ronchi Valsugana (allegato E);

Il Vicesegretario gest. associata, assistito da due dipendenti, dopo aver accertato la regolarità della documentazione provvederà ad attribuire i relativi punteggi.

L'aggiudicazione sarà effettuata al concorrente che presenterà l'offerta con il punteggio più alto conseguito. Si provvederà ad accertare, almeno in capo al vincitore, il possesso dei requisiti dichiarati in base al presente avviso.

L'Amministrazione si riserva di revocare in qualsiasi momento il presente avviso per motivi di interesse pubblico e di valutare se procedere o meno all'assegnazione nel caso di presentazione di una sola offerta, anche se conforme a quanto indicato nel bando.

Il Responsabile del procedimento di gara è il Vicesegretario gest. associata. Gli uffici comunali sono a disposizione, previo appuntamento, per ogni ulteriore informazione e/o per eventuali visite agli edifici.

I dati acquisiti ai fini della presente procedura di gara saranno trattati secondo le regole di cui all'art.13 del d.lgs. 30 giugno 2003 nr.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Ronchi Valsugana, _____
Prot. n. _____

IL VICESEGRETARIO GEST. ASSOCIATA
- Dott.ssa Alessia Campaldini -

Informativa semplificata Servizio Segreteria

Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, i dati personali sono raccolti dal Servizio/Ufficio Segreteria per lo svolgimento delle attività: sportive e del tempo libero, protocollo e notificazioni, archivi e conservazione, pubblicazioni all'albo, trasparenza e accesso ai dati, alle informazioni e agli atti, pratiche assicurative, indagini statistiche, rapporti con i cittadini e utenti, gestione personale, rilevazione presenze, adempimenti relativi alla salute del personale, sicurezza sul posto di lavoro, gestione e formazione del personale, concorsi pubblici, in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico. I dati sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge.

Titolare del trattamento è l'Ente Comune di Ronchi Valsugana con sede a Ronchi Valsugana in via Marchi, n. 6 (e-mail comune@comune.ronchivalsgana.tn.it, sito internet www.comune.ronchi.tn.it), Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it).

Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679. L'informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 è a disposizione presso il Servizio/Ufficio Segreteria.

Ronchi Valsugana, 

IL VICESEGRETARIO GEST. ASSOCIATA

- Dott.ssa Alessia Campaldini -

f.to digitalmente

Allegato B alla determinazione del Vicesegretario gest. associata nr. ___ di data ___

RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE IN COMODATO AD USO GRATUITO DEL LOCALE CONTRADDISTINTO DALLA P.ED. 345, P.M. 6-7 C.C. RONCHI, IN VIA MARCHI N. 4, DA ADIBIRE A BAR (ALLEGATO B)

**All’Ufficio Segreteria del
Comune di Ronchi Valsugana
Via Marchi, n. 6
38050 Ronchi Valsugana (Tn)**

Il/la sottoscritto/a

(nome e
cognome)

Nato/a a

il

Codice fiscale/Partita IVA

Residente/con sede in via/piazza

n.

CAP tel.

Tel. E-mail /PEC

In qualità di:

Titolare dell’omonima ditta individuale con sede in ___/___
Legale rappresentante della ___ (denominazione/ragione sociale)
Codice fiscale/Partita IVA ___, con sede legale nel Comune di via/piazza
n. di iscrizione al Registro Imprese CCIAA di ___

Preso visione dell’avviso prot. n. ___ dd. ___

CHIEDE

l’assegnazione in comodato gratuito del locale contraddistinto dalla p.ed. 345, p.m. 6-7 C.C. Ronchi, in Via Marchi n. 4, da adibire a bar.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiera, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

dichiara
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

- che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67 del d.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia);

- di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 11 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e di uno dei seguenti requisiti professionali previsti dall'articolo 5 della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (art. 71, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 59 del 26 marzo 2010: attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno: vedi nota esplicativa)
- di aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nome dell'Istituto _____ sede _____

oggetto del corso _____ anno di conclusione _____ ;

- avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività' d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità' di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità' di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale

presso la ditta/società _____

con sede in _____ via/piazza _____ n. _____

con la qualifica di _____ regolarmente iscritto all'INPS posizione nr. _____ dal al _____ al _____;

ovvero

tipo di attività _____ dal _____ al _____

n. iscrizione Registro Imprese _____ C.C.I.A.A. _____ n. R.E.A. _____;

- essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola a indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione di alimenti

titolo di studio _____ conseguito presso _____

con sede _____ in data _____;

- essere stato iscritto nel Registro degli esercenti il commercio di cui all'art. 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande o per il commercio – settore alimentare -iscrizione R.E.C. n. _____ di data _____ di _____ presso la Camera di Commercio di _____;

- aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio settore alimentare, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, che abilitava all'iscrizione al Registro degli esercenti il commercio presso _____ anno di conclusione _____;

- di non essere in possesso dei requisiti professionali di cui al punto precedente e di nominare preposto il sig./la sig.ra _____ che compila l'allegato C;

- di non condurre direttamente in qualità di titolare/legale rappresentante/preposto di altri pubblici esercizi;

di condurre direttamente in qualità di titolare/legale rappresentante/preposto i seguenti pubblici esercizi: ubicato nel Comune di: _____ in via/p.za _____ n. _____

ubicato nel Comune di: _____ in via/p.za _____ n. _____

ubicato nel Comune di: _____ in via/p.za _____ n. _____

di aver prestato servizio nel settore bar e/o ristorazione nei seguenti periodi:

presso _____ periodo dal _____ al _____ in qualità di _____;

presso _____ periodo dal _____ al _____ in qualità di _____;

presso _____ periodo dal _____ al _____ in qualità di _____;

presso _____ periodo dal _____ al _____ in qualità di _____;

di essere in possesso dei seguenti titoli/qualifiche inerenti la gestione di bar:

Titolo/qualifica _____, conseguito presso _____ in data _____;

Titolo/qualifica _____, conseguito presso _____ in data _____;

Titolo/qualifica _____, conseguito presso _____ in data _____;

che non si trova in alcuna delle cause di esclusione previste dagli artt. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023;

di non avere identità di amministratori o altri organi decisionali con altri concorrenti alla gara;

che nulla osta ai fini delle vigenti disposizioni in materia di antimafia (D.Lgs. 06.09.2011 n. 159);

che in riferimento alla L. n. 68/1999, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”:

l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiori a quindici oppure avendo l’impresa un limite dimensionale compreso tra quindici e trentacinque dipendenti e la stessa non ha effettuato nuove assunzioni (Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 41/2000);

in alternativa

che l’impresa (Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 10/2003) ha ottemperato agli obblighi di assunzione derivanti dalle norme che disciplinano il diritto al

lavoro dei disabili;

- che con la partecipazione alla gara dichiara di avere le capacità tecniche ed economiche e i mezzi necessari per procedere all'esecuzione delle obbligazioni richieste dal Comune di Ronchi Valsugana per la gestione del locale contraddistinto dalla p.ed. 345, p.m. 6-7 C.C. Ronchi, in Via Marchi n. 4, di proprietà comunale e da adibire a bar;
- di assumere su di sé ogni e qualsiasi responsabilità, sia in sede civile che penale, per danni che avessero a derivare per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, a persone e/o cose derivanti dall'espletamento dell'attività gestionale del locale contraddistinto dalla p.ed. 345, p.m. 6-7 C.C. Ronchi, in Via Marchi n. 4, da adibire a bar o dalle prestazioni inerenti comunque il presente contratto, tenendo sollevato il Comune di Ronchi Valsugana da ogni conseguenza diretta o indiretta;
- di impegnarsi ad adempiere perfettamente a tutte la clausole e prescrizioni previste dal contratto di comodato in suo gratuito per la gestione del locale contraddistinto dalla p.ed. 345, p.m. 6-7 C.C. Ronchi, in Via Marchi n. 4, da adibire a bar;
- di obbligarsi ad applicare in favore dei propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai vigenti contratti di lavoro (CCNL) e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla data dell'offerta alla categoria e nella località in cui si svolge l'attività, con il preciso obbligo, in caso di aggiudicazione, di rispettare dette condizioni per tutta la durata del contratto e dell'eventuale rinnovo;
- di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, condizioni di lavoro, previdenza e assistenza dei lavoratori, attualmente in vigore così come previsti dal contratto;
- di aver piena ed integrale conoscenza delle prescrizioni, oneri e condizioni contenute nella documentazione di gara che si accetta senza riserva alcuna;
- di aver preso visione dei luoghi di proprietà o in godimento comunale oggetto di comodato in uso gratuito e di tutte le circostanze particolari e generali che possono influire sulla determinazione dell'offerta e sull'esecuzione delle prestazioni ed allega, **a pena di esclusione**, la certificazione di avvenuto sopralluogo rilasciata dal Comune di Ronchi Valsugana (**allegato E**);
- di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, questa Impresa/Associazione/cooperativa verrà esclusa dalla procedura di gara per la quale è rilasciata la presente dichiarazione o, se risultata aggiudicataria, decadrà dall'aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, applicando le sanzioni previste dal Codice dei Contratti; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto dal Comune di Ronchi Valsugana, ai sensi dell'art. 1456 c.c.;
- di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, da utilizzarsi solo ed esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'attività del Comune di Ronchi Valsugana, fatta salva la normativa del diritto di accesso degli atti amministrativi. Il titolare del trattamento è il Vicesegretario gest. associata;
- di autorizzare, altresì, il trattamento dei dati e la comunicazione ai soggetti interessati dal procedimento dei dati personali sensibili e giudiziari, sia dichiarati che accertati dalla Pubblica Amministrazione, per quanto riguarda la corretta applicazione dell'attività amministrativa riguardante la procedura concorsuale;
- di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi innanzi dichiarati, così come s'impegna, nel caso in cui sia dichiarato aggiudicatario, a presentare tali certificazioni entro i termini dati

dall'Amministrazione e comunque prima della sottoscrizione del contratto;

Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili verso dichiarazioni false o incomplete.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni prodotte, acquisendo la relativa documentazione, anche in ipotesi ulteriori rispetto a quelle strettamente previste dalla legge.

Luogo Data

Firma del titolare o legale rappresentante

_____ / ____ / _____

NOTE:

Si allega:

fotocopia del documento di identità in corso di validità;

per le Associazioni/Fondazioni/cooperative: copia del proprio statuto, redatto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

certificazione in originale dell'avvenuto sopralluogo del locale contraddistinto dalla p.ed. 345, p.m. 6-7 C.C. Ronchi, in Via Marchi n. 4, da adibire a bar-sala giochi (**allegato E**);

nel caso di nomina del preposto dovrà essere compilato e allegato il **modello C**;

Nota esplicativa:

R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza)

art. 11

Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

1 a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;

2 a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza. Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'Autorità e a chi non può provare la sua buona condotta. Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell'autorizzazione.

Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 e s.m. "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno"

art.71 Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali

1 Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione: a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione; b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II (Dei delitti contro l'industria e il commercio) del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione; d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II (Dei delitti di comune pericolo mediante frode) del codice penale; e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali; f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27/12/1956 n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31/05/1965 n. 575 (Disposizioni contro la mafia), ovvero a misure di sicurezza;

2 Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.

3 Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4 Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5 In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'art. 2, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998

n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

** D.M. 17 dicembre 1992, n. 564

Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande

Gazz. Uff. 12 febbraio 1993, n. 35

Modificato dall'art. 1, D.M. 5 agosto 1994, n. 534 (Gazz. Uff. 12 settembre 1994, n. 213).

IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'art. 3, comma 1, della legge 25 agosto 1991, n. 287, contenente: «Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sulla attività dei pubblici esercizi»; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; Visto il regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635; Visto l'art. 19, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, contenente: «Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382»; Uditò il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 5 ottobre 1992; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 559/LEG/223.000.3/S.1 del 1° dicembre 1992);

Adotta il seguente regolamento:

1. Sorvegliabilità esterna.

1 I locali e le aree adibiti, anche temporaneamente o per attività stagionale, ad esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande devono avere caratteristiche costruttive tali da non impedire la sorvegliabilità delle vie d'accesso o d'uscita.

2 Le porte o altri ingressi devono consentire l'accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico e non possono essere utilizzati per l'accesso ad abitazioni private.

3 In caso di locali parzialmente interrati, gli accessi devono essere integralmente visibili dalla strada, piazza o altro luogo pubblico.

4 Nel caso di locali ubicati ad un livello o piano superiore a quello della strada, piazza o altro luogo pubblico d'accesso, la visibilità esterna deve essere specificamente verificata dall'autorità di pubblica sicurezza, che può prescrivere, quando la misura risulti sufficiente ai fini di cui al comma 1, l'apposizione di idonei sistemi di illuminazione e di segnalazione degli accessi e la chiusura di ulteriori vie d'accesso o d'uscita.

2. Caratteristiche delle vie d'accesso.

1. Nessun impedimento deve essere frapposto all'ingresso o uscita del locale durante l'orario di apertura dell'esercizio e la porta d'accesso deve essere costruita in modo da consentire sempre l'apertura dall'esterno.

3. Sorvegliabilità interna.

1 Le suddivisioni interne del locale, ad esclusione dei servizi igienici e dei vani non aperti al pubblico, non possono essere chiuse da porte o grate munite di serratura o da altri sistemi di chiusura che non consentano un immediato accesso.

2 Eventuali locali interni non aperti al pubblico devono essere indicati al momento della richiesta dell'autorizzazione di cui all'art. 3, comma

1, della legge 25 agosto 1991, n. 287, e non può essere impedito l'accesso agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza che effettuano i controlli ai sensi di legge.

3 In ogni caso deve essere assicurata mediante targhe o altre indicazioni anche luminose, quando prescritto, l'identificabilità degli accessi ai vani interni dell'esercizio e le vie d'uscita del medesimo.

4 Caratteristiche dei locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande annessi a circoli privati.

1. I locali di circoli privati o di enti in cui si somministrano alimenti o bevande devono essere ubicati all'interno della struttura adibita a sede del circolo o dell'ente collettivo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici. All'esterno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino le attività di somministrazione esercitate all'interno.

5. Norma transitoria.

1 I locali per i quali è già autorizzata, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la somministrazione di alimenti e bevande, dovranno essere resi conformi alle disposizioni degli articoli 2 e 3 del presente decreto entro il 31 ottobre 1994. Entro la stessa data, i circoli privati o enti che siano stati autorizzati, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, a somministrare alimenti e bevande, devono altresì ottemperare al divieto di apporre all'esterno dei locali insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino l'attività di somministrazione effettuata all'interno.

2 Le comunicazioni interne fra i locali adibiti a pubblico esercizio e i locali aventi diversa destinazione, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento debbono essere chiuse a chiave durante l'orario di apertura del pubblico esercizio e deve essere impedito l'accesso a chiunque.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ALTRE PERSONE DIVERSE DAL TITOLARE O DAL

PREPOSTO

(solo per le società)

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome)

nato/a a

il

codice fiscale/partita IVA

residente/con sede in via/piazza

n.

cap in qualità di

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiera, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

dichiara

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

1 di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 71, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 59 del 26 marzo 2010: vedi nota esplicativa

2 che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del d.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia);

• Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003 (art. 13)

- i dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale è stata presentata la documentazione;
- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura;
- titolare del trattamento è il Comune a cui viene indirizzata la dichiarazione;
- responsabile del trattamento è il Dirigente del Comune a cui viene indirizzata la dichiarazione;
- in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Luogo Data

Firma

_____ / ____ / _____

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata:

sottoscritta, previa identificazione del dichiarante, in presenza del dipendente addetto;

sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

(indicare in stampatello il nome del dipendente)

Nota esplicativa:

Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 e s.m. "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno"

art.71 Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali

1 *Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione: a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione; b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II (Dei delitti contro l'industria e il commercio) del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione; d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II (Dei delitti di comune pericolo mediante frode) del codice penale; e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali; f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27/12/1956 n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31/05/1965 n. 575 (Disposizioni contro la mafia), ovvero a misure di sicurezza;*

2 *Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.*

3 *Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.*

4 *Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.*

5 *In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'art. 2, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.*

Allegato C alla determinazione del Vicesegretario gest. associata nr. ___ di data _____.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL PREPOSTO

Esente da bollo, ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

La nomina del preposto è sempre necessaria qualora il titolare non provveda direttamente alla conduzione dell'esercizio e quando ne conduca direttamente più di due nello stesso comune o nei comuni confinanti.

Il/la sottoscritto/a

(nome e cognome)

nato/a a

il

codice fiscale/partita IVA

residente/con sede in via/piazza

n.

cap tel.

con domicilio presso

designato PREPOSTO da (società o impresa individuale)

accetta l'incarico e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiera, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

dichiara

ai sensi dell'articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:

- di essere in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dall'articolo 5 della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (art. 71, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 59 del 26 marzo 2010: vedi nota esplicativa);
- di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 11 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del d.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia);
- di essere in possesso di **uno dei seguenti requisiti** professionali previsti dall'art. 5 della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9:

· aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano nome dell'Istituto _____ sede _____ oggetto del corso _____
anno di conclusione _____;

· avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attivita' d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato,

addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale.

presso la ditta/società _____ con sede in _____ via/piazza _____ n. _____ con la qualifica di _____ regolarmente iscritto all'INPS posizione nr. _____ dal al _____ al _____;

ovvero

tipo di attività _____ dal _____ al _____ n. iscrizione Registro Imprese _____ C.C.I.A.A. n. R.E.A. _____;

essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola a indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione di alimenti

titolo di studio _____ conseguito presso _____

con sede _____ in data _____;

essere stato iscritto nel Registro degli esercenti il commercio di cui all'art. 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande o per il commercio – settore alimentare -iscrizione R.E.C. n. _____ di data _____ presso la Camera di Comercio di _____;

aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio settore alimentare, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, che abilitava all'iscrizione al Registro degli esercenti il commercio presso _____ anno di conclusione _____;

. di non condurre direttamente in qualità di titolare o preposto altri pubblici esercizi
. di condurre direttamente in qualità di titolare o preposto i seguenti pubblici esercizi: ubicato nel comune di: _____ in via/p.za _____ n. _____

ubicato nel comune di: _____ in via/p.za _____ n. _____

ubicato nel comune di: _____ in via/p.za _____ n. _____

Informativa semplificata

Servizio Segreteria

Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, i dati personali sono raccolti dal Servizio/Ufficio Segreteria per lo svolgimento delle attività: sportive e del tempo libero, protocollo e notificazioni, archivi e conservazione, pubblicazioni all'albo, trasparenza e accesso ai dati, alle informazioni e agli atti, pratiche assicurative, indagini statistiche, rapporti con i cittadini e utenti, gestione personale, rilevazione presenze, adempimenti relativi alla salute del personale, sicurezza sul posto di lavoro, gestione e formazione del personale, concorsi pubblici, in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico. I dati sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge.

Titolare del trattamento è l'Ente Comune di Ronchi Valsugana con sede a Ronchi Valsugana in via Marchi, n. 6 (e-mail comune@comune.ronchivalsgana.tn.it, sito internet www.comune.ronchi.tn.it), Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it).

Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679. L'informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 è a disposizione presso il Servizio/Ufficio Segreteria.

Ronchi Valsugana, 

Luogo Data

Firma

_____ / ____ / _____

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata:

sottoscritta, previa identificazione del dichiarante, in presenza del dipendente addetto;
sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

(indicare in stampatello il nome del dipendente)

Luogo Data

Firma

_____ / ____ / _____

Nota esplicativa:

R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza)

art. 11

Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

- 1 a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
- 2 a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per

tendenza. Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'Autorità e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell'autorizzazione.

Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 e s.m. "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno"

art.71 Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali

1 Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione: a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione; b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II (Dei delitti contro l'industria e il commercio) del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione; d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II (Dei delitti di comune pericolo mediante frode) del codice penale; e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali; f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27/12/1956 n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31/05/1965 n. 575 (Disposizioni contro la mafia), ovvero a misure di sicurezza;

2 Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.

3 Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4 Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5 In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'art. 2, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

Decreto del presidente della provincia 14 giugno 2001, n. 21-72/Leg -Regolamento di esecuzione della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica all'articolo 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale)

Art. 18 -Orari

1. L'orario di attività è stabilito, in relazione alle diverse tipologie di cui all'articolo 2 della legge, come segue:

a) esercizi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a): l'apertura non può avvenire prima delle ore 07.00 e la chiusura non può avvenire dopo le ore 03.00;

b) esercizi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b): l'apertura non può avvenire prima delle ore 06.00 e la chiusura non può avvenire dopo le ore 02.00;

c) esercizi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c): l'apertura non può avvenire prima delle ore 08.00 e la chiusura non può avvenire dopo le ore 04.00. Fermi restando questi limiti di orario l'attività di somministrazione può essere effettuata solo congiuntamente all'attività prevalente di spettacolo e trattenimento e durante l'orario di effettuazione di detta attività.

1 Gli esercenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) della legge devono garantire l'apertura, nell'ambito delle rispettive fasce di cui al comma 1, per almeno 6 ore giornaliere -2 per gli esercizi di somministrazione di pasti veloci -non frazionabili in più di due periodi. Nell'ambito delle fasce è inoltre prevista, a facoltà dell'esercente, e senza necessità di alcuna comunicazione, la possibilità, per ogni periodo di apertura giornaliera, di anticipare l'apertura di un'ora e posticipare la chiusura fino ad un massimo di due ore rispetto all'orario prescelto. Tale facoltà può essere esclusa dal comune con il provvedimento di cui al comma 9.

2 Gli esercenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della legge possono scegliere, nell'ambito delle rispettive fasce, un orario più ampio di quello previsto al comma 2, anche diversificato nell'arco della settimana in modo comunque da non superare i limiti massimi di fascia indicati al comma 1, lettere a) e b).

3 L'orario scelto dall'esercente ai sensi dei commi precedenti, unico per tutto l'anno solare o differenziato in relazione ad ogni stagione turistica o comunque a periodi di almeno trenta giorni, deve essere comunicato al comune in duplice copia in carta semplice. Una copia viene restituita all'esercente con annotata la ricevuta del comune e deve essere conservata unitamente all'autorizzazione ai fini di eventuali controlli, mentre l'altra viene tenuta agli atti dell'ufficio. Sono fatti salvi, fino ad eventuale nuova scelta, gli orari autorizzati o comunicati ai sensi della legge provinciale n. 46 del 1983; copia delle relative autorizzazioni o delle comunicazioni contenenti la presa d'atto dell'autorità competente deve essere conservata presso l'esercizio ai fini di eventuali controlli. Nel caso di orari ridotti o imposti con apposito provvedimento per motivi di pubblico interesse, l'eventuale modifica è subordinata ad apposita istanza sulla quale il comune deve pronunciarsi nel termine di trenta giorni; decorso detto termine senza che il comune si sia pronunciato, previa contestazione nel caso di provvedimento negativo, la domanda si intende accolta.

4 La comunicazione dell'orario scelto deve essere effettuata per i nuovi esercizi, per i subingressi e per le gestioni separate, al momento della presentazione della relativa domanda o denuncia; l'orario può essere modificato con la procedura di cui al comma 4.

5 Gli esercizi pubblici situati all'interno delle aree di servizio autostradali e dei mezzi di trasporto pubblico e simili possono, previa comunicazione della scelta e ferma restando l'apertura minima di cui al comma 2, osservare l'orario di apertura per tutte le 24 ore di ciascun giorno.

6 E' facoltà del comune, in presenza di situazioni del tutto particolari, straordinarie ed occasionali, autorizzare per periodi limitati l'effettuazione di orari in deroga ai limiti minimi e massimi determinati ai sensi dei commi 1 e 2 nei confronti della totalità degli esercenti, per obiettive esigenze di carattere generale ovvero nei confronti dei singoli esercenti, a seguito di motivate e circostanziate richieste degli stessi. Gli esercenti possono discrezionalmente protrarre l'orario di apertura fino alle ore 02.30 dal giorno 22 dicembre al giorno 7 gennaio e fino alle ore 05.00 la notte dell'ultimo giorno dell'anno; tale possibilità può essere esclusa dal comune con il provvedimento di cui al comma 9.

7 L'accesso del pubblico è consentito fino all'ora prevista per la chiusura. Lo sgombero del locale deve essere effettuato:

a) nella mezz'ora successiva all'orario di chiusura, durante la quale non è consentito somministrare, per gli esercizi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) della legge;

b) nell'ora successiva all'orario di chiusura, durante la quale è possibile completare la somministrazione dei pasti già iniziati, per gli esercizi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge.

1 Il comune, con provvedimento motivato e previa contestazione dei motivi sui quali si fonda ed invito a presentare eventuali osservazioni nel termine perentorio di trenta giorni, può modificare l'orario scelto o autorizzato per motivi di pubblico interesse o necessità ed in particolare per disturbo, anche indiretto, alla quiete pubblica. Con le stesse modalità può essere ridotto l'orario di effettuazione dei trattenimenti musicali o di utilizzo degli apparecchi di cui all'articolo 13, comma 3, della legge.

2 Il comune, per motivate ragioni di pubblico interesse e con particolare riferimento al rispetto della quiete pubblica, può fissare fasce orarie diverse da quelle di cui al comma 1, anche differenziate per zone, fatto salvo comunque il limite massimo che non può superare le ore 04.00.

3 L'orario per effettuare la somministrazione temporanea di cui all'articolo 14 della legge deve essere indicato nella domanda di autorizzazione e deve essere compreso tra le ore 08.00 e le ore 24.00; il comune, su richiesta dell'interessato, può concedere deroghe a detta fascia in presenza di situazioni e circostanze particolari adeguatamente motivate.

COMUNE DI RONCHI VALSUGANA PROVINCIA DI TRENTO

CONTRATTO DI COMODATO

Scrittura privata autenticata n.____/2024.

L'anno duemilaventiquattro, addì _____ del mese di _____, nella residenza municipale del Comune di Ronchi Valsugana, i Signori:

- .- per il COMUNE DI RONCHI VALSUGANA - partita I.V.A. 00291640225, nella persona del Sindaco e legale rappresentante pro-tempore sig. Federico Maria Ganarin, nato a Borgo Valsugana (Tn) il 27.12.1985 e domiciliato per la carica presso la sede municipale di Ronchi Valsugana, che qui agisce in conformità alla deliberazione della Giunta comunale n. 4 dd. 31.01.2018;
- sig. _____, nato/a a _____ (____) il _____, residente a _____ (____) in loc. _____, n. ____ - CF: _____ - P.IVA _____, di seguito denominata "Ditta comodataria"

PREMESSO CHE

- 1) Come da deliberazione della Giunta comunale n. 7 dd. 01.02.2024 e determinazione del Vicesegretario gest. associata n. ____ dd. _____ si intende procedere alla stipula del Contratto di **comodato gratuito del locale contraddistinto dalla p.ed. 345, p.m. 6-7 C.C. Ronchi Valsugana, Via Marchi n. 2, adibito a bar.**
- 2) Il Comune di Ronchi Valsugana, come rappresentato dal suo Sindaco, sig. Ganarin Federico Maria, concede in Comodato in uso gratuito alla Ditta _____ con sede in _____ (____), CF: _____ - P.IVA _____, sopra rappresentata che, a tale titolo accetta, i seguenti locali **della p.ed. 345, pp.mm. 6-7, C.C. Ronchi**, siti a piano terra in Via Marchi n. 4:
- 3) Il Comune di Ronchi Valsugana, come rappresentato dal suo Sindaco, concede in comodato in uso gratuito alla Ditta/Associazione/cooperativa con sede in _____, C.F. _____ P.I. _____ sopra rappresentata che, a tale titolo accetta, i seguenti locali della p.ed. 345, p.m. 6-7, C.C. Ronchi Valsugana, siti a piano terra in Via Marchi n. 4:

un locale grande ad uso bar di mq. 51,85 circa;
un locale uso deposito-dispensa di mq. 3,80 circa;
un locale anti WC di mq. 2,60 circa;
un locale WC di mq. 2,90 circa;
un locale sala di mq. 25,90 circa;
un locale WC/deposito di mq. 2,20 circa;
per complessivi mq. 89,25.

- 4) La consegna in uso gratuito dell’immobile di cui al precedente punto 1) decorre dalla stipula del presente Contratto e avrà durata di anni 6 (sei), come previsto dalla L. 27.07.1978, n. 392 e s.m., fatto salvo quanto disposto al successivo art. 13.
- 5) La “Ditta comodataria” assume la custodia e la conservazione dei beni in oggetto in conformità alle disposizioni del codice civile in materia ed esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivare da fatti od omissioni di terzi, segnatamente per furti. In particolare il comodatario assume l’obbligo di manutenzione ordinaria dell’immobile, come ogni sua pertinenza, al fine di garantire la disponibilità alla destinazione di cui al successivo articolo 8.
- 6) Il locale è dotato dell’arredo e delle attrezzature necessarie per l’esercizio dell’attività in oggetto.
- 7) L’attività dovrà essere attivata entro e non oltre due mesi dalla data di sottoscrizione del presente contratto di comodato in uso gratuito, salvo richiesta di proroga preventivamente autorizzata dall’Amministrazione. La “Ditta comodataria” si impegna inoltre a mantenere l’esercizio aperto per il periodo minimo di un anno e mezzo dalla data di decorrenza del presente atto.
- 8) Le Parti convengono, per la durata del contratto di comodato, la immutabilità della destinazione ad attività “multiservizi”, alle condizioni ed agli obblighi previsti dai criteri di attuazione dell’art. 61 della L.P. 30/07/2010, n. 17 e dalla determinazione del dirigente n. 2291 del 29.11.2001. Nello specifico, fin da ora si stabilisce che verranno esercitate le seguenti attività:

esercizio pubblico per la somministrazione di bevande alcoliche ed analcoliche (bar) e attività connesse (pasti veloci ecc);

- 9) Al fine di rendere funzionale l’immobile alla sua destinazione, la Ditta comodataria si riserva di apportare allo stesso, a propria cura e spese, gli opportuni e necessari interventi sia di carattere ordinario che straordinario, con rinuncia ad ogni diritto o pretesa di rimborso da parte del Comune. Anche ogni miglioria apportata dalla “Ditta comodataria in corso d’uso resterà di esclusiva proprietà del Comune (ad esclusione dei beni mobili), senza indennizzo alcuno.

All’interno del locale il gestore dovrà assicurare il rispetto dei limiti acustici e sonori previsti nella Relazione tecnica relativa alla “misura dei livelli di musica accettabili nell’ambito del normale utilizzo dei locali adibiti a bar”, predisposta dall’Ing. Nicola Bonmassar in data 26.02.2013, depositata presso l’Ufficio Tecnico comunale.

- 10) Per le finalità di cui ai punti precedenti, la “Ditta comodataria” in accordo con il Comune di Ronchi Valsugana e per la realizzazione dei lavori relativi, provvederà alla presentazione di apposite domande in Provincia Autonoma di Trento per l’ottenimento di benefici previsti dalla legge di settore.
- 11) La responsabilità ed i rischi derivanti per l’uso convenuto all’art. 8 sono a carico della “Ditta comodataria” e quindi a totale esclusione del Comune di Ronchi Valsugana.
- 12) A riguardo la “Ditta comodataria” che utilizzerà il bene in contratto ha fornito al Comune di Ronchi Valsugana, entro 20 giorni dalla data di stipula del contratto, copia di idonea polizza assicurativa con primaria società assicuratrice dell’importo di Euro 10.000,00, a garanzia dell’integrità dell’immobile che verrà affidato, salvo il normale deperimento d’uso, e del

rispetto degli obblighi contrattuali anche tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa, come espressamente previsto dall'avviso di gara prot. n. ____ dd ____.

- 13) Resta espressamente convenuto che il presente accordo si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. al verificarsi di destinazione degli immobili a uso diverso da quello per cui è concesso in comodato o qualora il locale non rispetti gli orari di apertura concordati con l'Amministrazione.
- 14) Alla scadenza del termine contrattuale previsto dall'art. 4, ovvero nel caso di anticipata risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 13, la Ditta comodataria si obbliga alla restituzione dei beni immobili concessi in comodato. La riconsegna dovrà avvenire previo accertamento dello stato dei beni effettuato dai tecnici di fiducia di entrambe le parti entro e non oltre 30 giorni dalla data di scadenza come derivante dall'art. 4 e dall'art. 13. La riconsegna non dovrà essere per nessuna ragione rifiutata i differita con eccezioni o pretesa di sorta.
- 15) Qualora, alle scadenza di cui all'art. 4 e 13, la Ditta comodataria non dovesse consegnare per qualsiasi ragione o causa i beni concessi in comodato, la stessa ditta dovrà corrispondere al Comune di Ronchi Valsugana a titolo di penale la somma di € 50,00 per ogni giorno di ritardo.
- 16) La Ditta comodataria garantisce la massima diligenza e prudenza nella custodia dell'immobile in contratto che dovrà essere conservato in condizioni idonee alla destinazione. La Ditta comodataria dichiara di conoscere tutte le norme di legge e di regolamento in materia e si obbliga ad osservare e far osservare le norme prescritte dalle leggi e dagli organi competenti per la gestione, la custodia e l'uso dell'immobile, rispondendo della loro inosservanza.
- 17) Il Comune avrà diritto ad ispezionare in qualsiasi momento ed a controllare lo stato dell'immobile al fine di verificare il puntuale adempimento da parte della "Ditta comodataria" degli obblighi di cui alla presente scrittura.
- 18) Tutte le spese comunque attinenti alla gestione dei locali avuti in comodato ed in particolare le spese di pulizia, spese elettriche e di riscaldamento, acqua potabile, canoni di fognatura e depurazione, ivi comprese eventuali imposte, tasse e tributi o canoni locali di qualsiasi natura sono ad esclusivo carico della "Ditta comodataria".
- 19) Il Comune e la "Ditta comodataria", a mezzo dei rispettivi legali rappresentanti, assumono il presente atto, previo sopralluogo dell'immobile, dichiarando essere a perfetta conoscenza dello stato in cui esso si trova.
- 20) Le spese relative al presente contratto ad esso inerenti bollo e registro e diritti saranno ad esclusivo carico della "Ditta comodataria".
- 21) Per quanto non previsto espressamente le parti fanno rinvio alle disposizioni del codice civile e alle disposizioni della L. 27.07.1978, n. 392, in materia di locazione di immobili ad uso commerciale.

Dopo aver letto il presente atto, le Parti lo dichiarano conforme alle loro volontà ed in segno di accettazione passano a sottoscriverlo.

IL COMUNE DI RONCHI VALSUGANA

Il Sindaco

Federico Maria Ganarin

IL COMODATARIO

AUTENTICA DI SOTTOSCRIZIONI

Io sottoscritta dott.ssa Alessia Campaldini, Vicesegretario gest. associata di Roncegno Terme, Torcegno e Ronchi Valsugana, esercitante le funzioni di Ufficiale rogante dei contratti nei quali è parte il Comune di Ronchi Valsugana, ed autorizzato, nel caso di scritture private ad autenticarne le sottoscrizioni ai sensi dell'art. 137 del Codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, senza l'assistenza dei testimoni per rinuncia delle parti d'accordo tra loro e con il mio consenso

CERTIFICO

Che i Signori:

- Federico Maria Ganarin, nato a Borgo Valsugana (Tn) il 27.12.1985, il quale interviene ed agisce in questo atto in rappresentanza del Comune di Ronchi Valsugana quale Sindaco pro tempore – CF: 00291640225;
- _____, nato a _____ (Tn) il _____, residente a _____ (Tn) in loc. _____ n. ___ – CF: _____, comodatario;

della cui identità personale io Ufficiale rogante sono certo, hanno sottoscritto oggi in mia presenza, l'atto che precede valutato da me non in contrasto con l'ordinamento giuridico.

Ronchi Valsugana, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Alessia Campaldini



Comune di Ronchi Valsugana
Provincia di Trento



PEFC/18-21-02/61

Via Marchi n. 6 - C.A.P. 38050
e-mail:c.ronchivalsugana@comuni.infotn.it
c.f. e p.i.v.a.: 00291640225
Tel.: 0461/764221 – Fax: 0461/771556

Allegato "E" alla determinazione del Vicesegretario gest. associata nr. ____ di data _____.

Oggetto: locale adibito a bar presso la struttura Multiservizi comunale, in Via Marchi n. 4 a Ronchi Valsugana .-

Il sottoscritto dipendente del Comune di Ronchi Valsugana, con la presente attesta che in data ha accompagnato il/la Sig./ra, ad effettuare il sopralluogo previsto dal bando prot. n.di data

Ronchi Valsugana,

Il Dipendente comunale

Data

Firma per ricevuta

.....